

## **Energia**

Sentenza n. 246 del 2006

*Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)*

Lo Stato impugna sotto innumerevoli profili la legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia).

Fra gli obiettivi cui è orientata la programmazione degli interventi di competenza della Regione e degli enti locali vi è quello di una riduzione delle emissioni inquinanti e quello di assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale degli interventi. Da questo punto di vista la norma censurata (art. 1, comma 3) lede, secondo l'Avvocatura erariale, la potestà legislativa statale in materia di ambiente, violando il principio (di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) secondo cui è riservata allo Stato la determinazione dei valori limite, *standard*, obiettivi, norme tecniche, necessari per il raggiungimento di un livello adeguato di tutela ambientale sul territorio nazionale.

L'individuazione delle fonti di energia rinnovabili (art. 1, comma 5) contrasterebbe con un principio fondamentale statale non collimando con l'elencazione recata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 287, attuativo della normativa comunitaria di specie. .

La Regione si sarebbe poi riservata -art. 2, comma 1, lettera *k*)- la stipula dell'intesa prevista dalla normativa statale ai fini del rilascio dell'autorizzazione ministeriale alla costruzione ed esercizio degli impianti di energia elettrica superiori a 300 MW, in questo modo indebitamente sostituendosi alla Conferenza permanente Stato-Regioni. La norma censurata subordina inoltre il rilascio dell'intesa alla verifica di conformità degli impianti agli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale definiti dalla Giunta regionale, come tali orientati al raggiungimento di condizioni di sicurezza, continuità ed economici degli approvvigionamenti; sotto questo profilo sarebbero violati i principi fondamentali fissati dalla normativa statale, sull'assunto che la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di riordino del settore energetico), riservi allo Stato la competenza ad assicurare il conseguimento su tutto il territorio nazionale delle stesse finalità perseguite dagli indirizzi di sviluppo.

La legge regionale si porrebbe altresì in contrasto -agli artt. 2, comma 1, lettera *o*) e 3, comma 1, lettera *c*)- col decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (attuativo della normativa comunitaria in materia di gas naturale) attribuendo alla medesima Regione, anziché agli enti locali, l'attività di indirizzo e vigilanza sulle reti di distribuzione di energia; nonché assegnando alle Province, non contemplate da tale decreto, la competenza autorizzatoria all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia. Parimenti, la norma (art. 16, comma 7) secondo cui anche ai procedimenti autorizzatori di competenza degli enti locali si applicano i regolamenti regionali sino all'entrata in vigore dei regolamenti locali volti alla organizzazione e svolgimento delle funzioni, si risolverebbe in una violazione dell'autonomia organizzativa assegnata agli enti locali dall'art. 117, sesto comma, Cost. .

Viene impugnato anche l'art. 20, comma 1, relativo alla messa fuori uso di impianti con potenza superiore a 10 MVA, deducendo che il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale) attribuirebbe allo Stato la disciplina del procedimento in questione per ragioni di sicurezza della rete nazionale.

Infine, secondo le argomentazioni governative sono illegittime anche quelle norme (artt. 21 e 22, comma 4) che prevedono a vario titolo la stipula di intese fra la Regione e le amministrazioni statali; qualora tali norme fossero interpretate nel senso di imporre l'intesa come necessario elemento procedimentale per l'esercizio di funzioni statali, si registrerebbe infatti una interferenza sull'ordinamento e sull'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

La Regione contesta *in toto* le argomentazioni dell'Avvocatura erariale.

La legge non intende in alcun modo definire valori limite per le emissioni inquinanti né introdurre

una autonoma nozione di compatibilità ambientale; mentre l'elencazione delle fonti di energia rinnovabili corrisponde a quella comunitaria, con la sola eccezione dell'energia maremotrice, non inserita in elenco perché ricompresa all'interno dell'energia idraulica e del moto ondoso.

L'intesa richiamata dall'art. 2, comma 1, lettera k), è quella rilasciata dalla singola Regione in relazione ad uno specifico impianto e non quella relativa al fabbisogno complessivo di impianti a livello nazionale, demandata dalla normativa nazionale alla Conferenza Stato-Regioni.

Inoltre, il Governo non ha impugnato la norma che attribuisce alla Giunta regionale il potere di definire gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale; e in ogni caso le Regioni sono corresponsabili del compito di garantire l'adeguatezza delle attività energetiche di produzione, trasporto e stoccaggio.

I riferimenti alla legge 164/2000 sono del tutto inconferenti giacché la fonte statale si riferisce solo al gas naturale, al contrario della legge regionale che riguarda genericamente le reti energetiche.

La Regione eccede poi da un lato che l'efficacia suppletiva dei regolamenti regionali nei confronti di quelli locali è limitata al periodo anteriore all'entrata delle norme secondarie locali; dall'altro che la legge regionale non disciplinerebbe direttamente la messa fuori uso degli impianti con potenza superiore a 10 MVA, richiamando invece la normativa statale.

Infine, le intese di cui agli artt. 21 e 22 costituirebbero solo una possibile modalità di coordinamento delle attività di competenza rispettivamente della Regione, dello Stato e dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas.

La Corte costituzionale accoglie in larga misura le argomentazioni regionali, convenendo in un unico caso sulla fondatezza delle questioni sollevate dal Governo.

L'art. 1, comma 3, lettera c) non invade la competenza statale in materia ambientale, non traducendosi in una deroga agli *standard* di protezione minima degli equilibri ambientali e non assegnando alla regione il compito di fissare valori- limite per le emissioni.

Il contrasto fra i due elenchi di fonti rinnovabili (comunitario e regionale) è formulato in modo del tutto generico, con conseguente inammissibilità della questione sollevata. Sono parimenti inammissibili le questioni sollevate con riferimento al d.lgs. 164/2004 (in tema di gas naturale), giacché la legge regionale censurata e la fonte statale presentano ambiti di applicazione ed oggetti diversi.

Quanto all'intesa richiamata dall'art. 2, comma 1, lettera k), a differenza di quanto sostenuto nel ricorso statale la norma incriminata richiama legittimamente, e in maniera evidente, solo l'intesa che ai sensi della normativa statale la singola Regione rilascia in relazione ad uno specifico impianto. Non sono fondate neanche le ulteriori questioni sollevate nei confronti della medesima norma regionale; sia perché ai sensi della stessa legge regionale la G.R. tiene conto, nel predisporre gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale, dello sviluppo della rete nazionale; sia perché le finalità perseguite dagli indirizzi coincidono di fatto con gli obiettivi generali della politica energetica nazionale; infine perché la normativa statale assegna espressamente anche alle Regioni il compito di garantire l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto, e stoccaggio.

Parimenti, deve escludersi che le norme censurate di cui agli artt. 21 e 22 impongano allo Stato nonché all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la stipulazione delle intese ivi previste, essendo le norme in questione rivolte unicamente nei confronti della Regione.

Allo stesso modo l'art. 20, con cui si prevede la messa fuori uso degli impianti di potenza superiore a 10 MVA, si riferisce solo agli impianti rientranti nelle competenze provinciali e regionali, facendo espressamente salve le competenze riservate allo Stato dalle disposizioni vigenti.

E' viceversa fondata la questione di legittimità dell'art. 16, comma 7, secondo cui anche ai procedimenti autorizzatori di competenza degli enti locali si applicano i regolamenti regionali fino a quando non siano entrati in vigore quelli locali. La disposizione censurata non si giustifica con l'esercizio dei poteri sostitutivi ordinari delle Regioni sugli enti locali, configurando un intervento di tipo preventivo *“in assenza di una qualche ipotesi di inadempimento da parte dell'ente locale rispetto ad un obbligo di provvedere”*.

